



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

febbraio 2019

Oggetto: Iscrizione all'albo di un dipendente pubblico e nullaosta obbligatorio della amministrazione di appartenenza.

Rispondiamo in merito all'obbligo di ottenere il nulla osta da parte dell'amministrazione di appartenenza da parte di un dipendente pubblico che volesse iscriversi presso l'albo professionale.

L'art. 53 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, (recependo, con modificazioni ed integrazioni, l'art. 58 D. Lgs. n. 29/1993, abrogato dall'art. 72, lett. t) del D. Lgs. n. 165/2001) stabilisce che “*Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale... (omissis)*”, estendendo, in tal modo, a tutti i pubblici dipendenti la disciplina di incompatibilità prevista dal testo unico sul pubblico impiego, ai sensi del DPR n. 3/1957, artt. 60 ss.

Il successivo comma 6 D.Lgs. cit. stabilisce che “*I commi da 7 a 13 (regime autorizzatorio, ndr) del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma*”.

Il successivo comma 7 dell'art. 53 D.Lgs. cit dispone che “*I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi*”. Con ciò, appare evidente che, in costanza di rapporto di lavoro pubblico a tempo pieno, l'incompatibilità con l'esercizio libero – professionale è la regola e l'eccezione è rappresentata dalle autorizzazioni dell'amministrazione di appartenenza.

Se il dipendente pubblico ha un contratto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, non è necessaria l'autorizzazione.